



COMUNE DI PESARO

Servizio Manutenzioni e Viabilità
Servizio Manutenzioni e Viabilità

Ordinanza N° 2287 del 15/12/2022

Oggetto: **VIA BRANCA – PIAZZA DEL POPOLO – VIA ROSSINI – CORSO XI SETTEMBRE – VIA PEDROTTI – PIAZZA OLIVIERI – VIA SABBATINI – VIA ZONGO - VIA TEBALDI – VIA PASSERI – VIA DELLE GALIGARIE – VIA CATTANEO – VIA MORSELLI – VIA MODI – VIA GIOVANELLI – VIA GAVELLI – VIA ALMERICI – PIAZZALE COLLENUCCIO – PIAZZA TOSCHI MOSCA – VIA TOSCHI MOSCA – VIA PERTICARI – VIA ZANUCCHI – VIA PERFETTI – VIA ZACCONI – PIAZZALE SAN DOMENICO – VIA CURIEL - CORSO XI SETTEMBRE – PIAZZALE I MAGGIO – VIA GUIDUBALDO II DELLA ROVERE – VIA GAVARDINI – VIA DIAZ – PIAZZALE MATTEOTTI - AREA PEDONALE URBANA – ZONA TRAFFICO LIMITATO – LIMITE DI VELOCITA’ – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI.**

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.) prevede che “I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta”;

Considerato l’art. 3 comma 2 del nuovo Codice della Strada secondo cui per area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;

Visto l’art. 3 comma 54 del nuovo Codice della Strada secondo cui per Zona a Traffico Limitato (ZTL) si intende un’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e veicoli.

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 284 del 02/11/2022 è stata approvata la ridefinizione dell’Area Pedonale Urbana (APU) e della Zona Traffico Limitato (ZTL) del centro storico di Pesaro;

Ritenuto di adottare i provvedimenti previsti dal Codice della strada atti a ridefinire il perimetro dell’area pedonale (APU) e della Zona a traffico limitato (ZTL), così come indicato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 284 del 02/11/2022, al fine di migliorare la vivibilità complessiva del centro storico e contribuendo a migliorare in generale la sicurezza della circolazione;

a seguito di un sopralluogo effettuato da un tecnico del Servizio;



visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della Strada i cui articoli 6 e 7 demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale;

visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

al fine di evitare intralci alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

Area Pedonale Urbana

tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, nell'area evidenziata nella planimetria allegata

Via Branca	da via Abbati fino a Piazza del Popolo
Piazza del Popolo	su tutta la piazza, eccetto il prolungamento di via Giordano Bruno fino a via san Francesco
Via Rossini	da Via Mazzolari fino a Piazza del Popolo
Corso XI Settembre	da via Barignani fino a Piazza del Popolo
Via Pedrotti	per tutta la via
Piazza Olivieri	per tutta la piazza
Via Sabbatini	da piazza Olivieri fino a via Clementi
Via Zongo	da via Branca fino a via Sabbatini
Via Tebaldi	per tutta la
Via Passeri	da via Mazza a P.le Lazzarini
Via delle Galigarie	dal civico n. 37 a via Branca
Via Cattaneo	da via Borgomozzo a via Branca
Via Morselli	da via del Pozzo a via Branca
Via Modi	per tutta la via
Via Giovanelli	per tutta la via
Via Gavelli	per tutta la via
Via Almerici	per tutta la via
P.le Collenuccio	nell'area compresa tra via Rossini e via Canonica
Via Toschi Mosca	da via dell'Annunziata a corso XI Settembre
Via Peticari	da civico n. 20 a corso XI Settembre



Via Zanucchi	dal civico n. 7 a corso XI Settembre
Via Perfetti	per tutta la via
Via Rossini	Sagrato duomo, come da planimetria allegata
Via Zacconi	da piazza Olivieri a piazza del Monte
Via Curiel	da via Contramine a piazza Lazzarini
Corso XI Settembre	area compresa tra via Mazzini a via Mengaroni sul fronte del Liceo Artistico Mengaroni
Corso XI Settembre	da via Almerico di Ventura a via Cartella
Piazzale Primo Maggio	come da planimetria allegata
Via Guidubaldo II della Rovere	per tutta la via
Via Gavardini	da via Rossini a largo Mamiani
Via Diaz	da via S. Francesco D'Assisi a via Nobili
Strada senza nome	da via S. Francesco D'Assisi a via Nobili, nei pressi del civico 5 di via Nobili
Piazzale Matteotti	come da planimetria allegata

All'interno della suddetta area pedonale possono circolare nelle ore di validità della stessa:

- veicoli a servizio degli organi delle Forze dell'Ordine;
- veicoli di intervento dei Vigili del Fuoco e di Pronto Soccorso;
- veicoli adibiti al servizio postale e degli istituti di vigilanza privata; accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi all'interno dell'area pedonale. E' vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento;
- velocipedi, monopattini e segway con velocità a passo d'uomo;
- auto e motoveicoli residenti e dimoranti per accedere a cortili e autorimesse all'interno dell'area pedonale;
- veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale (art. 381, comma 2 D.P.R.495/92);
- veicoli intestati a Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi esclusivamente per attività da svolgersi all'interno dell'area pedonale. E' vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate all'igiene urbana;
- Taxi e mezzi con autorizzazione NCC il cui servizio ha origine o destinazione nell'area pedonale stessa, per il transito e la fermata del veicolo per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate;
- veicoli impiegati per casi non previsti valutabili di volta in volta dalla U.O. Sicurezza Urbana Integrata.

Limite massimo di velocità pari a 10 km/h

Valido all'interno delle aree pedonali sopra individuate



Zona a Traffico Limitato

tutti i giorni, 0-24

La Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) del centro città è costituita dall'area delimitata dalle seguenti vie: Via Don Minzoni, Piazzale Matteotti, Viale XI Febbraio, Piazza Lazzarini, Piazzale Albani, Viale Oberdan, Via del Governatore, Via Belvedere, Corso XI Settembre, Via Cartella, Piazzale I Maggio, Via Bertozzini, Viale dei Partigiani e Viale Marsala; con esclusione di via Passeri nel tratto compreso tra via del Governatore e via Mazzini; di via Mazzini; dell'isolato delimitato dal Corso XI Settembre, via Mazzini, via Mengaroni e piazzale Lugli.
Area evidenziata nella planimetria allegata.

L'accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico di Pesaro è consentito, oltre alle categorie precedente menzionate per l'area pedonale, a:

- veicoli per il trasporto merci (**carico/scarico dalle ore 06.00 alle ore 10.00 per un tempo max di 30 minuti** con velocità max. 10 km/h e limite massimo di massa pari a 3,5 t a pieno carico);
- veicoli che svolgono servizio di linea urbana del Trasporto Pubblico Locale;
- veicoli di proprietà o in uso ai medici di base e pediatri, soggetti ad effettuare visite domiciliari per il tempo a ciò strettamente necessario, qualora espongano l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ordine dei Medici.

La presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti in contrasto limitatamente alle parti delle stesse aventi per oggetto la **regolamentazione** e la perimetrazione della Zona a Traffico Limitato e dell'Area Pedonale Urbana.

La U.O. Viabilità e Strade è incaricata della posa della relativa segnaletica orizzontale e/o verticale, ed il Comando di Polizia Locale della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

Dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online per il tempo stabilito dalla Legge.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche. In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.







